



COMUNE di MONTEMURRO

Provincia di Potenza



0971/753010



Piazza

0971/753411



Garibaldi 1 -85053 Montemurro

roberto.schettini@rete.basilicata.it



protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it



CAPITOLATO D'ONERI

“GESTIONE DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN C.DA VERDESCA DI MONTEMURRO”.

ARTICOLO 1

OGGETTO

La concessione ha per oggetto l'utilizzo della struttura "Distributore di carburanti" ubicato in località Verdesca: si tratta di un immobile di proprietà del Comune di Montemurro, così dettagliato:

L'attuale consistenza dell'impianto, è la seguente:

n. 1 colonnina doppia erogatrice composta:

- Erogatore doppio per gasolio
- Erogatore doppio per benzina
- Erogatore doppio per benzina verde

n. 2 serbatoi da 10mc per benzina;

n. 1 serbatoio da 20 mc per gasolio;

n.1 serbatoio a doppio scomparto a doppia camicia da 50mc per gasolio e per benzina;

n° 3 pozzetti passo d'uomo:

n° 1 box ufficio con locale wc. e locale compressore;

n° 1 pensilina dim 6,75 x 7,50.

Il concessionario dovrà munirsi della licenza per l'esercizio di impianto di distribuzione carburanti - oli minerali necessaria per l'utilizzo dei beni descritti.

ARTICOLO 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'utilizzo è definita in **anni 10 (dieci)** a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Al termine del periodo di concessione il Comune di Montemurro si riserva la facoltà di prorogare il servizio nelle more dell'espletamento delle procedura di gara per l'individuazione di un nuovo concessionario.

L'impianto e i locali restano in proprietà del Comune di Montemurro.

Al cessare del contratto, il concessionario dovrà consegnare gli impianti e i locali nello stato risultante dal verbale di collaudo, successivo ai lavori di adeguamento, di cui al successivo art. 3, e indennizzare l'Amministrazione Comunale degli eventuali danni.

ARTICOLO 3

STATO ATTUALE DEGLI IMMOBILI

L'impianto necessita di lavori di adeguamento alle nuove norme in materia.

Il Gestore dovrà realizzare a propria cura e spese gli interventi di adeguamento alle norme vigenti in materia tra cui la realizzazione di un impianto self-service e opere connesse, realizzazione di sistema di raccolta acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art. 113 del D.Lgs n° 152/2006) per un importo quantificato in Euro 49.499,45, salvo ulteriori lavori che si rendessero necessari in fase di verifica da parte della commissione di collaudo, (*detta somma e da intendersi comprensiva di i.v.a. il cui costo verrà scomputato sul canone*).

Sia il manufatto che gli impianti e le attrezzature dovranno essere mantenute dal concessionario, costantemente e per tutta la durata del contratto, nel medesimo stato di conservazione e di manutenzione successivo ai lavori di adeguamento, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Fermo restando che l'apertura e la chiusura dell'esercizio deve rispettare gli orari di apertura e chiusura dettati dalle vigenti normative per la tipologia del servizio, sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- Gli oneri per il progetto di adeguamento dell'impianto;
- Presentare il progetto di adeguamento, a firma di tecnico abilitato, entro mesi 3 (tre), dalla stipula del contratto) salvo ulteriore proroga su richiesta motivata da parte del Concessionario;
- La realizzazione dei lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia, richiamati all'art. 3;
- Gli oneri per l'acquisizione dei pareri necessari propedeutici al collaudo da parte della Commissione;
- Gli oneri relativi al collaudo;
- Gli oneri per il rilascio della licenza di esercizio presso il competente Ufficio delle Dogane;
- Gli oneri relativi alla conduzione, gestione, funzionamento, manutenzione ordinaria, ivi compresi gli adeguamenti che normative sopravvenute rendessero necessari entro il termine di durata della concessione, nonché le forniture di energia elettrica, acqua e le attività accessorie di recupero acque;
- Gli oneri relativi al personale eventualmente assunto, ogni onere relativo ed eventuali piani di sicurezza, ogni formazione inerente tale attività e/o ogni onere legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro tra cui la produzione del D.U.V.R.I. ove necessario ivi compresi il posizionamento di estintori portatili e relative manutenzioni;
- Gli oneri relativi al rispetto della normativa V.V.F, ivi compresa il rinnovo del C.P.I., compreso il suo aggiornamento a seguito di avvio di eventuali altre attività compatibili;
- La stipula di una polizza assicurativa per tutte le responsabilità per i danni che potessero derivare all'impianto, al personale impiegato e a terzi, e per i rischi di incendio e danno, con massimale minimo pari a €. 1.000.000,00; detta polizza dovrà rimanere attiva ed operante per l'intera durata contrattuale;
- Il versamento al Comune di Montemurro del canone annuale offerto in sede di gara;
- Il box, gli impianti e l'area di pertinenza dovranno essere destinati obbligatoriamente all'attività di distribuzione dei carburanti. È ammesso, inoltre, l'esercizio di altre attività commerciali compatibili per legge con la destinazione d'uso di cui sopra, previo consenso dell'Amministrazione, con oneri di richiesta autorizzazioni e quant'altro necessario e obbligatorio per legge a carico del concessionario, pena la risoluzione del contratto;
- La manutenzione dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, installato a cura e spese del Concessionario, garantire il ritiro dei rifiuti, in particolar modo di quelli speciali che dovrebbero risultare anche dalle attività correlate;
- La realizzazione delle nuove attività compatibili con il servizio di erogazione dei carburanti.
- Tutte le spese, tasse ed imposte di distribuzione, incluse quelle per il conferimento di rifiuti speciali, nonché le spese per l'allaccio ai servizi (luce, acqua, ecc).

Resta inteso che al cessare del contratto il concessionario sarà tenuto ad asportare i beni mobili e/o immobili, gli attrezzi, etc e quant'altro di sua proprietà.

ARTICOLO 5

ONERI FINANZIARI E RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assume i seguenti oneri e responsabilità:

- Sostenere gli oneri derivanti dalle spese per le pulizie e le manutenzioni ordinarie in genere (tra le quali rientrano la manutenzione degli scarichi e fognature, infissi ed accessori interni e esterni, nonché le finiture degli immobili);
- Pagamento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani;

- Sostenere ogni altro onere derivante, connesso o conseguente all'utilizzo degli impianti;
- Vigilare sul corretto utilizzo dell'area;
- Consentire alla collettività libero accesso all'area.

ARTICOLO 6

DURATA DELL'UTILIZZO E SCADENZA CONTRATTUALE

La durata della concessione è fissata così come stabilito nell'art. 2 del presente capitolato.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale nel caso in cui non vengano rispettati da parte del Concessionario gli impegni assunti con il regolare contratto, ovvero nei casi di utilizzo non conforme a quanto previsto dalla concessione.

Le violazioni degli obblighi assunti dal Concessionario sono formalmente contestate dall'Amministrazione.

Il concessionario, entro 15 giorni dalla contestazione, può presentare controdeduzioni in merito alle contestazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non siano ritenute valide, l'amministrazione potrà provvedere:

- Alla risoluzione unilaterale della concessione nei casi di grave violazione degli obblighi assunti;
- All'applicazione di una penale, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni violazione contestata, e valutata dall'Amministrazione più lieve degli obblighi assunti.

Il Concessionario può recedere dalla convenzione dando comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, con almeno sei mesi di preavviso.

Alla scadenza del periodo di gestione tutte le attrezzature e i locali di proprietà del Comune di Montemurro devono essere restituiti in perfetto stato di efficienza, senza che nessuna pretesa economica possa essere accampata dal concessionario per le eventuali manutenzioni apportate a seguito di apposito verbale redatto in contraddittorio con i funzionari del Comune,

ARTICOLO 8

VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva ogni più ampia facoltà di ispezioni e controlli nell'area data in concessione per l'accertamento e la verifica del rispetto della convenzione, demandandone il compito ai propri funzionari o ad una commissione tecnica appositamente costituita.

A tale scopo i controlli potranno avvenire in qualunque momento senza preavviso alcuno. I tecnici incaricati effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, senza causare interferenze sul normale utilizzo degli impianti.

ARTICOLO 9

CAUZIONE E CERTIFICAZIONI

Il Concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi ed a mantenere, altresì, estraneo il Comune (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti,

Il Concessionario dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale la cauzione definitiva del valore stimato delle attrezzature presenti e messe a disposizione dal Comune di Montemurro, stimate in Euro 60.000,00. Tale deposito può essere costituito secondo le vigenti disposizioni in materia, anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa, e la cauzione rimane vincolata fino

al termine dell'appalto a garanzia del buon uso delle strutture e, comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

ARTICOLO 10

DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di effettuare la sub concessione degli impianti e della relativa area, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei locali e dell'impianto nello stato in cui si trovano, dovrà avvenire dopo regolare stipula del contratto di concessione, mediante formale verbale di consegna controfirmato dai rappresentanti dell'Ente e del Concessionario.

ARTICOLO 12

DIVERGENZE E FORO COMPETENTE

Nell'eventualità di divergenze gravi fra le parti e per qualsiasi contestazione fra le parti si farà riferimento al foro di Potenza, competente per territorio.

ARTICOLO 13

MODALITÀ' DI PAGAMENTO.

Il canone di concessione dovrà essere versato anticipatamente alla Tesoreria Comunale in unica soluzione entro il 15 Gennaio di ogni anno di utilizzo. Il mancato pagamento del canone nei termini previsti dal presente articolo comporta la risoluzione del contratto. L'Amministrazione che intende disporre la risoluzione provvede a notificare, a mezzo raccomandata A/R (o tramite PEC), la contestazione sul mancato pagamento, assegnando un termine di 15 giorni al concessionario per regolarizzare il pagamento. Decorsi inutilmente i 15 giorni, è disposta la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONE FINALE

Il Concessionario si impegna al pieno ed incondizionato rispetto ed osservanza di tutte le clausole contenute nel presente atto.

Sono ammesse eventuali migliorie proposte dal concessionario, nel solo interesse del potenziamento dell'attività, previa autorizzazione dei responsabili del Comune di Montemurro.

Montemurro li 28/09/2020



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Roberto Schettini